

COMMENTI E OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA 91/2026/R/EEL – MODIFICHE URGENTI AL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE E I REGIMI TARIFFARI SPECIALI – SETTORE ELETTRICO (TIPPI), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21 E AL TESTO INTEGRATO DEL SISTEMA INDENNITARIO A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE (TISIND)

Con il presente Documento il Gruppo A2A formula le proprie considerazioni in relazione alle disposizioni introdotte dall'Autorità con la **Delibera 91/2026/R/eel** (di seguito: il Documento) in merito alle modifiche urgenti introdotte in recepimento del **Decreto-Legge 20 Febbraio 2026 n. 21** (di seguito: **DL Bollette**), in particolare per quanto concerne l'**impatto operativo** delle nuove tempistiche e modalità di esazione introdotte per le componenti del settore elettrico, nonché l'**effetto economico-finanziario** generato dalle misure adottate. Tali osservazioni si esprimono nell'ambito della cd. **consultazione postuma** prevista ai sensi del comma 5.2 della Delibera 649/2014/A alla luce delle circostanze che impediscano una preventiva consultazione per ragioni di straordinaria urgenza, con l'auspicio che esse possano essere considerate ai fini di un **miglioramento dei processi**, nonostante le disposizioni già approvate e **fermo restando** tutto il **significativo sforzo** che A2A ha messo in atto sin dall'approvazione del Documento al fine di **rispettarne gli obblighi**.

Come noto, l'articolo 2, comma 7 del **DL Bollette** ha imposto all'Autorità di **allineare**, a partire dalle fatture emesse nel mese di **marzo 2026**, le **tempistiche di versamento a CSEA** da parte delle imprese di **distribuzione** del servizio elettrico delle **componenti A_{SOS} e A_{RIM}** con quelle di **versamento** delle medesime da parte degli Utenti della Distribuzione (UdD o, per semplicità espositiva, imprese di vendita) alle imprese di distribuzione di energia elettrica.

L'Autorità, in considerazione del fatto che l'attuale regolazione prevede che le fatture emesse dalle società di distribuzione presentino **due differenti scadenze** di pagamento in **funzione** della **data di emissione**, ovvero: (i) **entro il 9° giorno lavorativo del mese m+1** per le fatture emesse **entro il 9° giorno lavorativo del mese m** e (ii) **entro il 4° giorno lavorativo successivo al 20 del mese m+1** per le fatture emesse oltre il 9° giorno lavorativo del mese m, ha **adempiuto all'obbligo** legislativo appena ricordato **anticipando** dal **giorno 15 del mese m+2** al **giorno 20 del mese m+1** il **versamento** a CSEA (da parte delle imprese di distribuzione di energia elettrica) dell'ammontare degli OGS fatturati agli UdD nel corso del mese m.

Tale soluzione, anche se **non** determina il **perfetto allineamento** delle **scadenze di incasso e versamento** (almeno per l'ammontare degli OGS oggetto del secondo gruppo di fatture sopra rappresentato, per le quali il distributore è pertanto tenuto ad anticipare l'esborso), rappresenta **uno dei possibili bilanciamenti** tra il - necessario - **rispetto** della **ratio** della **norma** e le esigenze operative degli operatori.

A2A ritiene però che la soluzione adottata e appena descritta **comporti comunque alcune notevoli difficoltà** per le imprese di distribuzione. Di conseguenza nei prossimi paragrafi, dopo aver analizzato tali **difficoltà**, A2A, fermo restando l'obbligo di ottemperanza alla **ratio** della norma primaria, descriverà le proprie **proposte** per **minimizzarle**.

Considerazioni sull’impatto operativo

In sede di **prmissima implementazione** dell’anticipo nella rendicontazione e versamento delle componenti a CSEA (termini rispettivamente posti al 15 e 20 aprile 2026) le società di distribuzione del Gruppo A2A hanno necessariamente dovuto procedere secondo una modalità di **gestione “emergenziale”** dei consolidati processi aziendali in quanto l’immediato approssimarsi della scadenza imposta non ha consentito la **re-ingegnerizzazione** dei **processi** di calcolo, perlopiù automatici, a supporto della **preparazione, quadratura e validazione** dei **dati** oggetto di comunicazione. Questo ha comportato – e verosimilmente continuerà a comportare per i prossimi mesi – un **notevole aggravio** in termini di risorse impiegate, in particolare il personale dedicato a tali attività - a supporto e controllo dei sistemi informativi, nonché una maggiore necessità di monitoraggio (non automatizzato) dei report da essi estratti.

Più in generale, si segnala come il notevole restringimento delle tempistiche di rendicontazione riduce sensibilmente anche la possibilità di far fronte efficacemente ad eventuali problematiche rilevate in fase di fatturazione o nella **verifica** delle **informazioni** oggetto di rendicontazione (e successivo versamento).

Infine, si sottolinea che le criticità appena evidenziate si esacerbano in **particolari periodi dell’anno**, in cui le scadenze – strette - di rendicontazione e versamento coincidono o sono immediatamente successive a **periodi di festività**, anche prolungati (e.g. i mesi di gennaio e agosto¹).

Considerazioni sull’impatto finanziario

Come anticipato in apertura, le misure oggetto di analisi sottopongono le imprese di distribuzione anche a **notevoli impatti** di natura **patrimoniale, economico e finanziaria** a causa dell’effetto combinato di:

- **Anticipo** delle **tempistiche** di versamento a CSEA del gettito degli OGS incassati
- **Anticipo** a CSEA degli **OGS fatturati, ma non ancora incassati** (i.e. OGS inclusi nelle fatture emesse oltre il 9° giorno lavorativo del mese m), nonché
- **Abrogazione** della **possibilità di derogare**, a determinate condizioni, alle **tempistiche ordinarie** per il **versamento** della componente A_{SOS}

In particolare, tale ultima facoltà era a disposizione delle imprese di distribuzione da oltre un **decennio**, sotto diverse modalità (dapprima con un meccanismo di **reverse factoring** e successivamente con una **dilazione** direttamente concessa dalla CSEA) al fine di garantire uno strumento di **funding** di breve termine oltre che di **de-leveraging** in determinati momenti dell’anno, senza generare squilibri al funzionamento del sistema nel suo complesso.

Gli effetti delle misure del DL Bollette determineranno:

- Il **peggioramento** della **Posizione Finanziaria Netta (PFN)** e degli **indicatori finanziari** ad essa correlati (ivi inclusi gli indicatori monitorati da S&P, Moody’s e Fitch per le valutazioni di Rating creditizio), di **particolare rilevanza** per le società o Gruppi societari quotati

¹ A regole vigenti, ad esempio, per la dichiarazione di luglio il Distributore è tenuto a trasmettere i dati a CSEA entro il 15 agosto, attendere l’emissione del Pago PA e provvedere al versamento entro il 20 agosto; in questo mese in particolare le criticità sopra esposte potrebbero estendersi anche alla possibilità di rispettare i tempi di pagamento.

- Il **maggiore ricorso** a **linee bancarie** per sopperire alla **riduzione strutturale** di **cassa** disponibile a seguito dell'anticipo di rimborso delle componenti
- Il conseguente **aumento** degli **oneri finanziari** per reperire le risorse necessarie a far fronte ai versamenti degli OGS a CSEA, ivi compresi quelli **non** ancora **incassati** e che, se **insoluti**, determinerebbero una **esposizione** verso il sistema di durata non inferiore ai 12 mesi.

Il tutto, va ricordato, a detrimento dell'attrattività di un settore, quello delle reti elettriche, fondamentale per l'elettrificazione dei consumi, sul quale dovranno essere effettuati notevoli investimenti per l'ammodernamento degli assets. A titolo esemplificativo, infatti, il Gruppo A2A, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione elettrica, ha presentato un piano di investimenti cumulato 2024-2035 di 4,9 miliardi di euro.

Proposte migliorative A2A

Da un punto di vista **operativo**, tenuto conto di quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, A2A propone di applicare un **meccanismo di acconto/conguaglio** che impegni le imprese di distribuzione al solo versamento a CSEA entro i termini suddetti (4° giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse nel mese m) di un **ammontare pre-determinato in acconto** (definito sulla base dell'andamento storico della fatturazione²) e al **successivo conguaglio** che avvenga con le **previgenti tempistiche** di quantificazione e regolazione economica.

In questo modo, da una parte continuerebbe ad essere **garantito il rispetto** della **ratio** della **norma** (i.e. esigenza di anticipare l'incasso da parte di CSEA delle somme relative alle componenti **A_{SOS}** e **A_{RIM}**), mentre dall'altra sarebbe **migliorata** di molto – rispetto alla soluzione ora adottata - l'**operatività** delle società di distribuzione, già gravate dall'anticipo finanziario delle somme, rispetto alle precedenti tempistiche di versamento.

Entrando più nel merito delle attività di rendicontazione mensile che interessano le imprese, si coglie l'occasione del presente Documento per evidenziare **alcune criticità di natura operativa** dell'attuale processo di trasmissione dati a CSEA che ne **riducono sensibilmente l'efficienza**. In particolare, fermo restando il dettaglio delle informazioni richiesto – funzionale, tra l'altro, a garantire i dovuti controlli sui dati forniti dalle imprese – si evidenzia come il **caricamento** dei dati richiesti da CSEA sul portale dalla stessa messo a disposizione a tal fine avviene con modalità che possono essere ulteriormente **automatizzate** al fine di **efficientare il processo**, ad esempio **eliminando il vincolo al caricamento sequenziale** dei file, **accorpendoli**, semplificando così la rendicontazione per le competenze precedenti a quella di riferimento.

Si evidenzia, inoltre, la **necessità di ristrutturare il meccanismo di rilevazione** automatica degli **scostamenti** rispetto allo **storico** delle dichiarazioni, affinché consenta l'inserimento di **un'unica nota a giustificazione** dello stesso, laddove la problematica sia la medesima (ad oggi l'operatore è costretto a ripetere la medesima giustificazione anche un centinaio di volte per ciascun punto in cui il sistema rileva automaticamente uno scostamento da chiarire nell'ambito della stessa dichiarazione mensile).

² Ad esempio, in misura pari al 90% del consuntivo del medesimo mese di riferimento per l'anno precedente a quello di versamento

Si ritiene, infine, possibile **contrarre** i tempi di **elaborazione**, da parte di CSEA, dei **dati** trasmessi dagli operatori ai fini della **messa a disposizione** agli stessi dei **PagoPA** necessari per effettuare i versamenti dovuti.

Tali modifiche, di implementazione – relativamente - **semplice** e che può avvenire in modo **centralizzato** per tutto il sistema, permetterebbero di **ridurre** ulteriormente il **tempo complessivo** del **processo** di **dichiarazione** e **versamento** degli **OGS EE**, in linea con la ratio della norma in esame.

Da un punto di vista **finanziario**, e, in particolare, con riferimento all'**abrogazione** della **possibilità** di **derogare**, a determinate condizioni, alle **tempistiche ordinarie** per il **versamento** della componente **A_{SOS}**, effettuata peraltro con una **sostanziale carenza di motivazioni** dell'intervento (considerato anche che la sua eliminazione non è espressione diretta delle disposizioni contenute nel DL Bollette), A2A propone di **introdurre** un sistema del tutto simile a quello originariamente previsto dal GSE (in qualità di ente preposto alla riscossione della componente **A_{SOS}** prima di CSEA) che preveda la stipula da parte di CSEA di **convenzioni** con primari **istituti finanziari** finalizzate a consentire, a **condizioni economiche favorevoli**, la **dilazione commerciale** (e non puramente finanziaria) dei **versamenti** dei **distributori** a **CSEA** mantenendo **invariata**, per quest'ultima, la data di **incasso** ordinariamente prevista dalla regolazione oggi in vigore. In particolare, una possibile soluzione potrebbe realizzarsi attraverso i seguenti step:

1. Il **distributore**, entro un determinato termine, comunica a CSEA la volontà di procedere alla dilazione commerciale
2. **CSEA**, una volta ricevuta la richiesta di dilazione, procede ad accordarla, cedendo pro soluto il relativo credito all'istituto finanziario individuato
3. essendo la cessione del credito "a sconto", **CSEA** provvederà a fatturare al distributore l'importo degli oneri di cessione
4. Il **distributore** pagherà la fattura alla data dilazionata alla banca (cessione di credito notificata) e gli interessi di dilazione alla CSEA.

Questa opzione risulta vantaggiosa per l'intero sistema in quanto, oltre ad assicurare il sistema contro eventuali rischi di ritardato pagamento senza alcun onere aggiuntivo, consente ai distributori di avere un margine di **flessibilità** per il pagamento di somme significative e di ottenere **dilazioni** di pagamento a fronte di **oneri finanziari contenuti**.